

# **DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE** **NELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO MILAZZO"**

Decreto ministeriale 17 Maggio 2018 Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata  
"Capo Milazzo"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 55 del 06 MARZO 2019)

## **Articolo 1 - Campo di Applicazione**

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta denominata "Capo Milazzo" istituita con D.M. del 17 maggio 2018, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, sulla base della delimitazione e conformemente alla disciplina generale stabilite dal D.M. del 26 novembre 2018, n. 153, contenente il Regolamento di Disciplina.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
  - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
  - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
  - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
  - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
  - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
  - f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche *campi boe*;
  - g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
  - h) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
  - i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
  - j) «imbarcazione da diporto», detta anche "imbarcazione", qualsiasi unità, con scafo di lunghezza superiore a dieci (10) metri e fino a ventiquattro (24) metri, misurata secondo la

norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017, e successive modifiche e integrazioni;

- k) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) «Ministero», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- p) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- q) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- r) «natante da diporto», detto anche "natante", qualsiasi unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci (10) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definito ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- s) «nave da diporto», si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro(24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- t) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- v) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- w) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- x) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- z) «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia

dalla costa) con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, Nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, come previsto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

- aa) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente Disciplinare, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- bb) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- cc) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- dd) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- ee) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ff) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- gg) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- hh) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- ii) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- jj) «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera xx, unità da pesca (come definita alla lettera mm), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- kk) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- ll) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- mm) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### **Articolo 3 - Norme generali di salvaguardia**

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, del Decreto istitutivo del 17 maggio 2018, disciplinanti le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Capo Milazzo".
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. Non è consentito, a bordo delle unità nautiche in appoggio alle attività consentite nell'Area marina protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche operanti nell'Area marina protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, dalle unità nautiche, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Milazzo" vigente, redatto dalla Autorità portuale di Messina e Milazzo.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

### **Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. Nell'area marina protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
  - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b) parametri analizzati;
  - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.

### **Articolo 5 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea**

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne.
2. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
3. Nelle zone B, Bs e C le immersioni subacquee e in apnea, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
  - a) in ciascun sito, l'immersione subacquea e in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione;

- b) non sono consentite immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - d) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
  - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.
5. All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee svolte dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

#### **Articolo 6 - Disciplina delle visite guidate subacquee**

1. Nell'Area marina protetta le visite guidate subacquee notturne non sono consentite.
2. Nella zona A non sono consentite le visite subacquee, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e sorveglianza.
3. Nelle zone B, Bs e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, aventi sede legale nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. n. 153 del 26 novembre 2018, secondo le seguenti modalità:
  - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
  - b) in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro), per un massimo di 3 (tre) guide/istruttore e 15 (quindici) subacquei comprese le guide (rapporto guide o istruttori/subacquei 1/4) per ciascuna visita guidata subacquea;
  - c) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b.
  - d) in ciascun sito di immersione con non più di 15 (quindici) subacquei contemporaneamente, comprese le guide;
  - e) le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
  - f) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa di segnalazione;
  - g) ogni singola visita guidata subacquea deve essere comunicata a mezzo e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Milazzo, almeno con 12 ore di anticipo, con

l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.

4. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Nelle zone Bs, B e C le unità in appoggio alle visite guidate subacquee, dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, devono raggiungere il sito di immersione, esclusivamente in assetto dislocante, seguendo una rotta perpendicolare alla costa, con una velocità non superiore ai 5 nodi.
6. Per le unità nautiche di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito posizionarsi compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
8. Il responsabile dell'unità nautica, è tenuto a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per le finalità istituzionali.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
  - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi art. 12;
  - b) attestare che il centro immersioni abbia la sede legale nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del DM 26 Novembre 2018, n. 153;
  - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni;
  - d) le unità nautiche impiegate devono essere dotate di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    - motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE, (Allegato I, lettere B, C), relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
    - sistema di raccolta dei liquami di scolo.
  - e) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore.
10. I punti di immersione individuati dall'AMP sono i seguenti:
  - a. Secca di Levante
  - b. Secca di Ponente
  - c. Punta Gamba di Donna
  - d. Scoglio della Portella

### **Articolo 7 - Disciplina della navigazione da diporto**

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e la pratica dello sci nautico.
2. Nella zona A la navigazione di qualsiasi unità nautica è vietata, ad eccezione delle unità con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dal soggetto gestore.
3. Nelle zone Bs e B sono consentite, nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto:
  - a) la navigazione a vela e a remi;
  - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non

superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa;

- c) le imbarcazioni devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti:
- I. motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE, (Allegato I, lettere B, C), relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
  - II. sistema di raccolta dei liquami di scolo.
- d) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 11, a velocità comunque non superiore ai 5 nodi.
4. L'accesso alle imbarcazioni non in linea con quanto previsto al precedente comma 3, lettera c), è consentito per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. del 26 novembre 2018, n. 153, contenente il Regolamento di Disciplina.
  5. Nella Zona C è consentito, oltre quanto già previsto al precedente comma 3, e nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto, la navigazione alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della Marpol 73/78.
  6. Il soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il soggetto gestore pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune di appartenenza dell'Area marina protetta e della Capitaneria di Porto competente.

### **Articolo 8 - Disciplina dell'attività di ancoraggio**

1. Nelle zone A e Bs non è consentito l'ancoraggio
2. Le manovre di avvicinamento alle zone di ancoraggio e di allontanamento dalle stesse devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
3. Nella zona B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su fondali inerti o ciottolosi individuati nelle seguenti aree:


in località "Capo Milazzo" esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

| Punto | Latitudine (°N)  | Longitudine (°E) |  |
|-------|------------------|------------------|--|
| V1    | 38° 15' 53.7401" | 15° 14' 3.9638"  |  |
| V2    | 38° 15' 47.6493" | 15° 14' 6.4212"  |  |
| V3    | 38° 15' 47.7080" | 15° 13' 55.7897" |  |
| V4    | 38° 15' 52.0045" | 15° 13' 51.8628" |  |

4. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, a natanti, imbarcazioni e navi da diporto, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi individuati nella seguente area:

in località "Covo degli Dei" esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

| Punto | Latitudine (°N)  | Longitudine (°E) |
|-------|------------------|------------------|
| V5    | 38° 15' 35.8948" | 15° 14' 3.6306"  |
| V6    | 38° 15' 42.8734" | 15° 14' 4.3737"  |
| V7    | 38° 15' 35.7593" | 15° 13' 52.7775" |
| V8    | 38° 15' 42.1353" | 15° 13' 50.9873" |



5. All'interno delle aree indicate è consentito l'ancoraggio di unità da diporto nel rispetto di generali condizioni di sicurezza, e comunque, il numero di unità che contestualmente possono sostare all'interno delle area individuata non può in alcun caso essere superiore a 20 (venti).

**Articolo 9 - Disciplina dell'attività di pesca professionale/ piccola pesca artigianale- piccola pesca**

1. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'Area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri l.f.t., eventuali deroghe al transito di tali unità, possono essere concesse, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, nelle modalità dallo stesso indicate.
3. Nelle zone A e Bs è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale/piccola pesca.
4. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque attrezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
  - a) Tursiope (*Tursiops truncatus*);
  - b) Tartaruga caretta (*Caretta Caretta*);
  - c) Patella (*Patella ferruginea*);
  - d) Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - e) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
  - f) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
  - g) Pesce spada (*Xphias gladius*);
  - h) Pesce castagna (*Brama brama*);
  - i) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
  - j) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
  - k) Magnosa (*Scyllarides latus*);
  - l) Squali (*Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.



5. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
  - a) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
  - b) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*);
  - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - d) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
  - e) Cicala (*Scyllarus arctus*);
  - f) Cheppia (*Alosa fallax*);
  - g) Astice (*Homarus gammarus*);
  - h) Aragosta (*Palinurus elephas*);
  - i) Tutte le specie di cernia.
6. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività, sia individualmente sia in forma cooperativa, i cui proprietari delle barche, abbiano sede legale a Milazzo e/o siano residenti nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. 26 novembre 2018, n. 153, con palangari, lenze, nasse, secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) rete da posta (imbrotto), di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
  - b) rete da posta del tipo monofilo, di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
  - c) reti da posta combinate di lunghezza massima 1000 metri con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
  - d) palangari, con un numero di ami non superiore a 500;
  - e) nasse per polpi fino a un massimo di 50;
  - f) nasse per gamberi fino a un massimo di 50;
  - g) lenze per la pesca di totani con un massimo di due richiami.
7. Gli attrezzi da pesca, devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 50 metri dalle unità che effettuano attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 150 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A. Nel periodo della stagione balneare e di vigenza delle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di porto e della Regione siciliana, gli attrezzi da pesca autorizzati non possono essere posizionati in mare ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge.
8. L'attività di piccola pesca artigianale non è consentita all'interno delle zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.
9. Durante lo svolgimento dell'attività di piccola pesca artigianale/piccola pesca, è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca da parte dei soggetti autorizzati, ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili, ad eccezione delle unità da pesca che godono della premialità, di cui al successivo comma 13.
10. Ciascun attrezzo da pesca calato in mare dovrà opportunamente essere segnalato con dei sistemi di segnalazione, riportanti il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore e la matricola identificativa dell'imbarcazione.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per la piccola pesca artigianale/piccola pesca, nell'Area marina protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
12. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca artigianale/piccola pesca sono tenute a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per finalità istituzionali.
13. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunicano l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri di massima apertura, è applicata una premialità che consenta loro di poter utilizzare anche due tipi di attrezzi contemporaneamente per sei mesi l'anno.

## **Articolo 10 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa**

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite la pesca subacquea, né in apnea. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, all'interno dell'Area marina protetta devono essere preventivamente comunicati al soggetto gestore.
2. Nelle zone A e Bs, e nella fascia di mare ampia 150 m dal limite delle zone A non è consentita alcuna attività di pesca sportiva /ricreativa.
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva durante il fermo di pesca obbligatorio per la marineria.
4. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali o destinati alla piccola pesca artigianale/piccola pesca.
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate al precedente articolo 9, commi 4, e 5.
6. Nell'Area marina protetta non è consentito:
  - a) la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monel" e piombo guardiano;
  - b) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - c) l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
  - d) l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
  - e) l'uso di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
  - f) il drifting con ancoraggio al fondale;
  - g) l'uso di sistema di pesca elettrici, quali la salpa bolentino e affondatore.
7. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva/ricreativa, dall'alba al tramonto, ai residenti nel Comune di Milazzo, autorizzati dal soggetto gestore, da terra o da unità da diporto, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicate:
  - a) esclusivamente con lenza e canna;
  - b) da riva, con lenza e canna massimo due attrezzi per pescatore sportivo con un numero massimo di 2 ami di dimensioni non inferiori al n° 16;
  - c) da unità da diporto con lenza o canna, senza mulinello, con lenza da fermo, con ami di dimensioni non inferiori al n° 16 e non più di 4 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci siano più di due persone;
  - d) è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 2 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, e comunque non superiore ai 5 kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
  - e) la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 450 grammi (eviscerato);
  - f) la pesca del calamaro è consentita esclusivamente dal 10 ottobre al 31 marzo;
8. Nell'Area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
9. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva/ricreativa, sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali.

## **Articolo 11 – Disciplina del trasporto passeggeri delle visite guidate**

1. Nella zona A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B, Bs e C è consentita la navigazione alle unità nautiche, abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri/visite guidate, previa autorizzazione del soggetto gestore, con una velocità di navigazione che non deve superare nelle zone B e Bs i 5 nodi e in zona C, i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.

## **Articolo 12 - Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare:
  - a) il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
  - b) la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, del Regolamento di Disciplina e del presente Disciplinare provvisorio.
3. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta.

### **Articolo 13 - Regime Sanzionatorio**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette), nonché ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

***Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. 17 maggio 2018 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Milazzo"" e dal decreto 26 novembre 2018, n. 153 "Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta "Capo Milazzo"".***

## NOTA INTEGRATIVA

Il presente Disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'area marina protetta "Capo Milazzo" assume carattere transitorio al fine di consentire la gestione della AMP e giusta nota di approvazione prot. 0034595 del 24 Dicembre 2019 da parte della Direzione Generale della Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avrà vigenza fino all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione come previsto dall'art. 8 del decreto di istituzione dell' AMP.